B. & B. srl – Servizi Assicurativi
Via Carlo Zucchi, 31/a – 41123 Modena
Tel. 059.332280 – Fax 059.332801 – Mail: bbassic@tin.it

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
INGEGNERE

Condizioni di assicurazione

ART.1 - Oggetto dell'assicurazione.

1.1 L'assicurazione e' prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per DANNI:
- corporali: morte o lesioni personali
- materiali: distruzione o deterioramento di cose
- patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali

involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori professionali commessi nell'esercizio della libera professione di INGEGNERE

Qualora con il presente contratto si assicurino più soggetti, per "Assicurato" si intende ciascuno dei soggetti.

Sono coperte dalla presente polizza tutte le attività di progettazione, direzione lavori, collaudi consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, con le seguenti precisazioni:
- "Progettista" è il libero professionista, regolarmente abilitato, che individualmente o insieme ad altri professionisti predispone la composizione di un progetto relativo ai lavori di ingegneria;
- "Direttore dei lavori" è il libero professionista che, per incarico o nell'interesse del committente, segue e sorveglia la esecuzione dei lavori;
- "Collaudatore" è il libero professionista che, per incarico o nell'interesse del committente, esegue il collaudo tecnico/amministrativo dell'opera;
- "Attività/lavori" oggetto delle prestazioni professionali: ……
  ……
  ……

1.2 Agli effetti della presente assicurazione viene riconosciuta la qualifica di assicurati ai:
- dipendenti tecnici e amministrativi dell'Assicurato;
- tecnici non dipendenti che collaborano, anche temporaneamente, con l'Assicurato;
- liberi professionisti ai quali l'Assicurato affidi attività relative a indagini specialistiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

1.3 Sono compresi in garanzia i danni cagionati o subiti dalle opere, impianti, macchinari, apparecchiature e simili, oggetto di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo, provocati da rovina totale o parziale degli stessi.
L'assicurazione comprende le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità delle opere, con l'obbligo dell'Assicurato stesso di darne immediato avviso alla Società.

1.4 Sono compresi in garanzia i danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari ed apparecchiature. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 250.000,00.

1.5 Sono compresi in garanzia i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 250.000,00.

1.6 Sono comprese in garanzia i danni a cose di terzi, compreso documenti e valori, che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 250.000,00.

1.7 Sono compresi in garanzia i danni derivanti a terzi dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, supporti per registrazioni ed elaborazioni, titoli non al portatore, in consegna o custodia all'Assicurato, anche se derivanti da furto, rapina, incendio, limitatamente al costo di rifacimento dei documenti stessi.

1.8 La garanzia è estesa alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.

ART.2 - Massimali.

L'assicurazione vale sino alla concorrenza complessiva - per capitali, interessi e spese - dei massimali di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) indicati nel frontespizio di polizza, che rappresentano il limite di risarcimento a carico della Società per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'assicurato nello stesso periodo.

ART.3 - Esclusioni.

L'assicurazione non opera:

a) se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale;
b) se i lavori non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
c) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
d) per i danni verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere; limitatamente alla eventuale responsabilità professionale di progettazione, la garanzia deve intendersi operante in caso di danni derivanti da movimenti tellurici, se il danno stesso sia conseguente a mancata applicazione delle normative antisismiche;
e) per i danni che siano la diretta conseguenza di volontaria violazione di norme di legge o di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

ART.4 - Estensioni di garanzia.

4.1) La garanzia e' estesa altresì ai DANNI cagionati a terzi, compreso i clienti, in relazione ad errori commessi dall'Assicurato o da suoi dipendenti e collaboratori durante lo svolgimento di tutte le mansioni di carattere tecnico/amministrativo, e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti da attività di consulenze, collaudi, rilascio di certificazioni, visure e ricerche catastali, condoni edilizi, espletamento di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria, accatastamento delle opere realizzate, consulenze per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi, perizie in genere ed ogni altra attività similare o assimilabile.

4.2) Sono altresì compresi in garanzia:

a) le sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti per fatto colposo imputabile all'Assicurato, con un limite di copertura pari ad 1/3 del massimale di polizza;
b) i danni da sospensione di attività industriali, commerciali, rurali o di servizi, con un massimo di copertura, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, di Euro 250.000,00;

c) le perdite patrimoniali conseguenti a difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo la sottoscrizione del verbale di ultimazione o rilascio di certificato provvisorio di collaudo, che rendono l'opera inidonea all'uso al quale è destinata, escluso, comunque, ogni costo per eventuali migliorie.
La presente estensione è prestata con un massimo di copertura, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, di Euro 250.000,00.

4.3) L'assicurazione e' estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere.

4.4) L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori dell'Assicurato, per danni involontariamente da loro cagionati a terzi, compreso i clienti, o ad altri dipendenti o collaboratori, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

4.5) L'assicurazione comprende la responsabilità civile giudizialmente accertata, derivante all'Assicurato per gli infortuni sofferti in occasione di lavoro dai propri dipendenti e collaboratori, iscritti e/o non iscritti all'INAIL.

4.6) A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assicurazione vale anche per il risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento delle seguenti attività:

a) consulenza ecologica ed ambientale;
b) igiene e sicurezza del lavoro: igiene del lavoro; sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.L. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni, innovazioni;
c) coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come previsto dal D.L. 81/2008 e successive modificazioni, integrazioni, innovazioni.
d) sicurezza e salute dei lavoratori, compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante, il tutto secondo le previsioni e nel rispetto del D.L. 624/1996 e successive modificazioni, integrazioni, innovazioni;
e) certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in ambito acustico (Legge 447/1995) in ambito energetico (D.L. 192/2005; D.L. 311/2006; D.P.R. 59/2009; D.L. 28/2011), in merito agli impianti interni ad edifici (D.M. 37/2008), attività previste dall'art. 46 del D.P.R. 328/2001; compreso le successive modificazioni, integrazioni, innovazioni.

4.7) "Mancata rispondenza". La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso i clienti, in conseguenza di gravi difetti delle opere e/o impianti progettati e/o diretti, riscontrati anche dopo la loro ultimazione, che rendano l'opera e/o l'impianto inidonea/o all'uso e/o necessità a cui è destinata/o, in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione. La presente garanzia è prestata con un massimo di copertura, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, di Euro 250.000,00.

4.8) Privacy. Errato trattamento dei dati personali. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni, integrazioni, innovazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali. La presente garanzia è prestata con un massimo di copertura, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, di Euro 250.000,00.

4.9) Buona Fede. L'omissione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società l'eventuale maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.10) “Responsabilità solidale”. Nel caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponde di quanto dovuto dall’Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili. La Società risponde altresì dei danni di cui più soggetti assicurati con la presente polizza debbano rispondere solidalmente fra di loro.

4.11) Progettazione per conto di Enti Pubblici (ex “Merloni”). Dietro specifica richiesta dell’Assicurato e secondo le previsioni degli articoli 57 e 269 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, integrazioni, innovazioni, la Società assicuratrice si impegna a rilasciare, ove necessario, la documentazione richiesta per ogni opera progettata, prevedendo un massimale dedicato e a fronte del pagamento di uno specifico premio.

ART.5 - Arbitrato irrituale

Fermo restando il diritto delle Parti di adire agli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione, la validità e l’esecuzione del presente contratto, le Parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale.

L’arbitro sarà nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell’arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla nomina dell’arbitro ed è obbligatorio per le Parti.

ART.6 – Inizio e termine della garanzia.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dalla data in cui il sinistro ha avuto origine o si sia verificato.

La garanzia non e' operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione. A tale effetto l'Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.

L’assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento ricevute dall’Assicurato dopo la ultimazione dei lavori progettati e/o diretti, entro i termini previsti in materia dalla legislazione in quel momento vigente.

ART.7 - Cessazione del rapporto assicurativo.

Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dall'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione dell'Assicurato per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

In caso di provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione disposto dai competenti Organi, l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dalla notifica della delibera fornendo copia della stessa con la motivazione del provvedimento. L’efficacia della polizza è sospesa durante il periodo della sospensione e fino alla revoca del provvedimento stesso; rimangono comunque esclusi dalla garanzia tutti i danni causati dall’evento che ha provocato la sospensione.

ART.8 - Garanzia a favore degli eredi.

In caso di morte dell'Assicurato gli eredi hanno facoltà di avvalersi della garanzia prevista dal rapporto assicurativo cessato e la Società si obbliga a tenerli indenni in relazione alle richieste di risarcimento successive e non ancora prescritte per danni dipendenti da responsabilità civile

dell'Assicurato risarcibili a termini di polizza, a condizione che essi provvedano al pagamento di un premio pari all'ultima annualità, entro il termine della prima successiva scadenza del premio.

ART.9 - Cessazione dell'attività.
In caso di cessazione dell'attività, escluso il caso di radiazione dall'Albo, l'Assicurato ha facoltà di continuare ad avvalersi della garanzia assicurativa in relazione alle richieste di risarcimento successive e non ancora prescritte per danni dipendenti da sua responsabilità civile risarcibili a termini di polizza, per fatti anteriori a tale cessazione, a condizione che egli provveda al pagamento di un premio pari all'ultima annualità, entro il termine della prima successiva scadenza del premio.

ART.10 - Scoperto obbligatorio.
Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate con i seguenti scoperti:
10.1 - Per tutti i danni, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 10.2: scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 5.000,00 ;
10.2 - Per i danni alle opere (art. 1.3 delle presenti Condizioni di assicurazione): scoperto del 20% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 15.000,00.

ART.11 - Termine per denunce sinistri.
Il termine per la denuncia dei sinistri e' elevato a trenta giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

ART. 12 – Premio di assicurazione.
Il premio annuo di polizza è calcolato in base agli introiti relativi all'anno solare precedente a quello della stipulazione della polizza (al netto di IVA, contributi previdenziali, rimborsi spese documentati) ed è indicato nel frontespizio di polizza.
Qualora negli anni successivi l'ammontare degli introiti relativi all'anno solare precedente rientri in una "fascia di introiti" superiore a quella indicata nel frontespizio di polizza, l'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto il nuovo importo degli introiti alla Società, almeno 30 giorni prima della scadenza della rata annua, al fine di consentire la emissione di nuovo contratto.
Si conviene tra le Parti che:

- se nessuna variazione viene comunicata alla Società nei termini sopra indicati, si intende confermato, per l'anno successivo, il premio in corso;
- la Società ha diritto di richiedere verifiche e controlli relativi al fatturato e l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione probatoria necessaria;
- se al momento del sinistro l'importo degli introiti dell'anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quello dichiarato, l'indennizzo sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1893, comma 2, del Codice Civile.

ART.13 - Prevalenza.
Le Condizioni di Assicurazione di cui al presente "Allegato UNO" prevalgono, ove in contrasto, sulle Condizioni tutte di polizza di cui al Mod. Unipol 2001 edizione 01/04/2014.

Condizione Aggiuntiva.

(vale esclusivamente per l'Assicurato che all'atto della stipulazione della polizza ha età inferiore a 35 anni)
Preso atto che alla data di stipulazione della presente polizza l'età dell'Assicurato è inferiore a 35 anni e più precisamente è quella indicata nel frontespizio, l'Assicurato stesso è impegnato a comunicare per iscritto alla Società, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del premio, il raggiungimento del 35° anno di età e la Società emetterà il nuovo contratto in base ai parametri previsti dalla Tariffa in vigore per gli Assicurati di età superiore ad anni 35.
In mancanza di comunicazione nei termini sopra riportati, al momento del sinistro si applica il disposto dell'art. 1898, comma 2, del Codice Civile.

B. & B. srl – Servizi Assicurativi
Via Carlo Zucchi, 31/a – 41123 Modena
Tel. 959.332280 – Fax 059.332801 – Mail: bbassic@tin.it

R.C.PROFESSIONALE
Ingegnere iscritto all'Ordine di Modena

TARIFFE

MASSIMALE: Euro 500.000 – 1.000.000 - 2.500.000 - 5.000.000

PREMIO ANNUO: è rapportato al massimale prescelto e alla fascia di fatturato

FASCE DI FATTURATO:
fino ad € 50.000
da € 50.001 a € 100.000
da € 100.001 a € 150.000
da € 150.001 a € 200.000
da € 200.001 a € 250.000
oltre € 250.000

Tariffa GIOVANI	**Massimale**	**500.000**	**1.000.000**	**2.500.000**
di età non superiore a 35 anni e fatturato fino a € 50.000	**Premio**	**€ 300**	**€400**	**€ 500**

Tariffa per DIPENDENTI pubblici o privati, che esercitano la professione "occasionalmente"
MASSIMALE € 1.000.000

FASCE DI FATTURATO	**PREMIO ANNUO**
fino a € 15.000	**€ 300**
da € 15.001 a € 25.000	**€ 400**
da € 25.001 a € 35.000	**€ 500**